

## Zweiter Abschnitt. — Deuxième section.

## Bundesgesetze. — Lois fédérales.

## I. Organisation der Bundesrechtspflege.

## Organisation judiciaire fédérale.

Unzulässige Rekurse. — Recours inadmissibles.

67. Urtheil vom 16. Juli 1878 in Sachen  
Römer.

A. Durch Beschluß des Gemeinderathes Gofau vom 28. Mai 1875 wurde dem Joh. FÜRER zur Genessenmühle nach Art. 4 und 13 des st. gallischen Gesetzes über Güterstrafen vom 11. August 1864 die Erstellung einer 14 Schuh breiten Güterstraße von seiner Mühle aus über seinen und des benachbarten J. B. Römer Boden auf die Gofau-Niederbürer Gemeindestraße hin zuerkannt. Gegen diesen Beschluß ergriff Römer den Rekurs an den Regierungsrath, welche Behörde jedoch den Beschluß durch Entscheid vom 7. Juli 1875 aufrecht stellte. Darauf erfolgte eine Beschwerde resp. Petition Römers um Interpretation des angeführten Gesetzes beim Großen Rathe. Die diesfalls bestellte Commission trug einstimmig darauf an, die Beschwerde gutzuheißen, allein der Große Rath beschloß am 24. November 1877 deren Abweisung, und es wurde dieser Beschluß dem Rekurrenten am 10. Dezember 1877 durch das Bezirksamt Gofau eröffnet.

B. Mit Eingabe datirt 8. Februar, auf die Post in Rorschach gelegt am 9. Februar 1878, rekurrierte nun Römer an das Bundesgericht, indem er behauptete, der Beschluß des Kantonsrathes und des Regierungsrathes des Kantons St. Gallen enthalten eine Verletzung der Art. 16 und 19 der dortigen Kantonsverfassung.

C. Der Regierungsrath trug auf Abweisung der Beschwerde an, wesentlich unter der Begründung, daß es sich höchstens um eine Gesetzesverletzung, unter keinen Umständen aber um eine Verfassungsverletzung handeln könne.

D. Bei der vom Instruktionsrichter am 2. Juli d. J. vorgenommenen Lokalinspektion ergab sich, daß die durch Beschluß des Gemeinderathes Gofau dem FÜRER bewilligte Straße durch das Land des Rekurrenten bereits erstellt sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Nach Art. 59 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege beurtheilt das Bundesgericht Beschwerden von Privaten betreffend Verfassungsverletzung, vorausgesetzt daß diese Beschwerden gegen Verfügungen kantonaler Behörden gerichtet sind und innerhalb sechzig Tagen, von Eröffnung der letztern an gerechnet, eingereicht werden. Nun hat sich zwar das Bundesgericht schon wiederholt dahin ausgesprochen, daß jeder Rekurs als rechtzeitig eingereicht betrachtet werde, wenn er am letzten Tage der Frist der eidgenössischen Post übergeben worden sei. Allein nicht einmal dieß ist im vorliegenden Falle geschehen, indem die sechzig tägige Frist mit dem 8. Februar d. J. abgelaufen, die Beschwerde aber erst am 9. Februar d. J. in Rorschach auf die Post gegeben worden ist. Berücksichtigt man dazu noch, daß Rekurrent gegen die Ausführung des angefochtenen Beschlusses keine Einsprache erhoben, sondern dieselbe, d. h. die Anlage der Straße thatsächlich gestattet hat, so erscheint es völlig gerechtfertigt, trotzdem ein bezüglichlicher Antrag der Regierung nicht vorliegt, die Behandlung der Beschwerde wegen Verspätung zu verweigern.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Auf die Beschwerde wird wegen Verspätung nicht eingetreten.

## 68. Sentenza del 13 luglio nella causa Regazzoni.

Esaminata una istanza 21 maggio ultimo scorso, con la quale il signor *Giuseppe Regazzoni*, di Lugano, premesso che nel giorno di lunedì 6 corrente maggio egli

fu agguantato proditoriamente sulla pubblica piazza da 4 gendarmi, che lo trascinarono all'ufficio del Commissario, da dove, dietro costui ordine, venne tradotto nel penitenziere cantonale;

*premessso* avergli detti gendarmi dichiarato che l'arresto era stato ordinato dal signor Carlo Masella, commissario di Governo;

*premessso* che, dopo aver trascorso 26 ore di carcere, — avendo egli mandato a chiamare il signor Commissario, questi gli dichiarava che l'arresto era stato determinato da un articolo apparso sul *Giovine Ticino*, del quale giornale l'istante è il gerente responsabile;

*premessso* non essere egli stato chiamato innanzi al Giudice Istruttore che nelle ore pomeridiane del susseguente venerdì;

*premessso* che, dopo un breve interrogatorio intorno al detto articolo, il Giudice Istruttore lo rimandò libero sotto la comminatoria che, se entro quindici giorni non avesse dichiarato il nome dell'autore dell'articolo, lo avrebbe fatto rimettere nel carcere;

*premessso* che, a termini del Codice penale Ticinese, qualunque pubblico funzionario o persona privata che si senta offeso dall'articolo di un giornale, deve innanzitutto richiedere dalla direzione di quest'ultimo il nome dell'autore, e nel caso di rifiuto denunciare il giornale nella persona del gerente responsabile;

*premessso* che in concreto il Giudice Istruttore non comunicò all'istante alcuna denuncia;

*premessso* che l'art. 1° della legge 8 giugno 1858 di riforma della procedura penale dispone: *nessuna pena può essere inflitta fuorchè da un'autorità competente in applicazione di una legge e secondo le forme legali*;

*premessso* che, sia la legge sulla stampa, sia quella di procedura penale non ammettono la prigionia preventiva per delitti di stampa;

*premessso*, d'altronde, che in tutti i casi in cui la prigionia preventiva è autorizzata dalla legge, essa deve essere decretata dal Giudice Istruttore (art. 17, legge 8 giugno 1858);

*premessso* che la prigionia che dovette subire l'istante, essendo stata ordinata da persona non competente, si risolve in un atto di arbitrio od abuso di potere, ed obbliga chi l'ha commesso al risarcimento dei danni che ne derivarono;

*premessso* che l'art. 10 della Costituzione cantonale del 1830 stabilisce che *nessuno può essere arrestato nè processato che in virtù della Legge*;

*ritenuto* di conseguenza che l'abuso di potere da parte del Commissario di Governo, signor Masella, involve un'aperta violazione dei diritti costituzionali di un cittadino, e che il Tribunale federale è così competente a giudicare nell'attuale quistione a termini dell'art. 59 lett. a della Legge federale 27 giugno 1874,

*domanda :*

1° *Sia riconosciuto avere il signor Carlo Masella violato i diritti costituzionali del cittadino Giuseppe Regazzoni mediante arbitrario ed illegale imprigionamento del medesimo.*

2° *Sia condannato lo stesso signor Carlo Masella a pagargli la somma di franchi tremila a titolo d'indennizzo per danni ed ingiuria.*

Visto l'ufficio del 20 successivo giugno, al cui mezzo il Commissario di Governo, signor Masella,

*premessso* che l'autorità giudiziaria cantonale sta istruendo una inchiesta per diversi fatti delittuosi attribuiti ad esso Regazzoni, anteriori a quello della diffamazione contenuta nell'articolo apparso sul *Giovine Ticino* del 5 maggio, nonché per l'articolo medesimo;

*premessso* che quando gli Atti dell'inchiesta saranno ultimati, occupandosene e prendendo le sue decisioni, la Camera d'accusa potrà di proprio istituto cassare, modificare o approvare le misure state prese nel corso della istruzione, ecc.;

*premessso* che, — esaurita la procedura, che dovrà mettere in luce quanto vi può essere di vero o di falso, di calunnioso e di insidioso nel ricorso Regazzoni, e saranno stabilite le circostanze che hanno determinato il suo arresto, egli (Commissario) non arretrerà certamente da un giudizio del Tribu-

nale federale, nella cui rettitudine ed imparzialità ripone la più illimitata fiducia,

*chiede :*

*Gli venga intanto accordato termine a rispondere al ricorso fino a che la Camera di Accusa si sarà pronunciata circa alle accuse che stanno a carico del ricorrente medesimo, non esclusa quella per l'articolo del Giovine Ticino.*

*Ritenuto* che l'art. 59 lett. a della Legge 27 giugno 1874 sulla Organizzazione giudiziaria federale non può essere invocato a stabilire la competenza del Tribunale federale in quanto riguarda la seconda parte delle conclusioni formulate dall'istante, avvegnachè la medesima sia — e nella forma e nella sostanza — d'indole meramente civile, mentre invece la disposizione dell'articolo in querela non concerne che ricorsi di diritto pubblico ;

*Ritenuto* non potersi neppur supplire mediante l'art. 27 della Legge stessa, per la ragione che la domanda d'indenizzo presentata dal sig. Regazzoni non è già rivolta contro lo *Stato del Cantone Ticino*, ma sibbene contro la persona privata del signor Carlo Masella ;

*Ritenuto* che la prima parte delle conclusioni dell'attore riveste bensì il carattere di una domanda d'ordine pubblico, ma non può venir presa in separata considerazione, non servendo la medesima che di appoggio e fondamento alla seconda ;

*Ritenuto* infine, che quando anche ella stesse come conclusione a parte, non vi si potrebbe applicare sotto l'aspetto del diritto pubblico alcun rimedio, avvegnachè l'arrestazione e la prigionia contro cui si ricorre siano già state consumate e non possano più essere quindi nè sospese nè rivate,

Il Tribunale federale  
pronuncia :

L'Istanza 21 maggio 1878 di Giuseppe Regazzoni, da Lugano, contro il signor Carlo Masella, Commissario di Governo, parimenti in Lugano, è rejetta per titolo d'incompetenza.

## II. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe.

### Naturalisation suisse et renonciation à la nationalité suisse.

69. Urtheil vom 27. Sept. 1878 in Sachen  
Ammann.

A. August Julius Ferdinand Ammann von Zürich, welcher im Jahre 1850 in London geboren worden und laut einem von der großbritannischen Gesandtschaft in Bern am 4. Februar 1878 ausgestellten Reisepasse englischer Unterthan ist, reichte am 8. Februar 1878 durch seinen Anwalt, Fürsprech Meyer-Stadler, dem Stadtrathe Zürich die Erklärung ein, daß er auf das schweizerische Bürgerrecht verzichte. Der Stadtrath übermittelte die Erklärung dem zürcherischen Regierungsrathe, indem er die Entlassung des Ammann aus dem schweizerischen Staatsverbande befürwortete. Der Regierungsrath wies jedoch durch Beschluß vom 2. März 1878 das Gesuch ab, da nach Art. 6 des Bundesgesetzes über den Verzicht auf das Schweizerbürgerrecht u. s. w. ein solcher Verzicht nur statthaft sei, insofern der Betreffende in der Schweiz kein Domizil besitze, im vorliegenden Fall aber diese Bedingung nicht erfüllt sei, da Petent gegenwärtig in Winterthur, Kanton Zürich, sich aufhalte.

B. Ueber diesen Beschluß beschwerte sich Ammann beim Bundesgerichte, indem er vorbrachte: Mit Ausnahme eines kurzen Aufenthaltes auf dem Continent habe er immer in England und in den englischen Kolonien gelebt und zwar seit vier Jahren im Geschäft der Gebrüder Volkart in Ostindien. Gegen den Herbst vorigen Jahres sei er auf den Continent gekommen, um einige Geschäfte zu reguliren und da habe es sich gezeigt, daß er noch einige Zeit im Comptoir der Gebrüder Volkart in Winterthur nöthig sei. Er müsse sich jedoch jeden Augenblick bereit halten, wieder nach Indien abzureisen. Sein Aufenthalt in Winterthur sei daher nur ein vorübergehender und ein solcher begründe überall kein Domizil, jedenfalls nicht ein Domizil im Sinne